

## Legislazione rischio rumore

- ◆ **D.Lgs. 195/2006 – Titolo V bis del D.Lgs. 626/94:** Introduce nuovi obblighi per il Datore di Lavoro, e nuovi valori limite e di azione nella valutazione dell'esposizione al rumore.

	Livello di esposizione ( $L_{ex,8h}$ )	Livello di picco massimo ( $L_{peak}$ )	Informazione e formazione dei dipendenti	Uso DPI uditivi	Controllo Sanitario	Scadenza Valutazione	Altri obblighi
<b>Rischio non presente</b>	< 80	< 135 dBC	La valutazione deve essere comunque eseguita ad ogni variazione significativa all'interno dell'attività.			Ogni 4 anni	
<b>Valori inferiori d'azione</b>	$\geq 80$ dBA	$\geq 135$ dBC	Obbligatoria	Obbligatoria la fornitura da parte dell'azienda	Solo se richiesto dal lavoratore	Ogni 3 anni**	
<b>Valori superiori d'azione</b>	$\geq 85$ dBA***	$\geq 137$ dBC	Obbligatoria	Obbligatorio l'utilizzo da parte del lavoratore	Obbligatorio	Ogni 2 anni**	Obbligo di elaborare ed applicare misure tecniche organizzative e procedurali (es. bonifiche acustiche) affinché si riduca il rischio.
<b>Valori superiori d'azione</b>	$\geq 87$ dBA*	$\geq 140$ dBC	Obbligatoria	Obbligatorio l'utilizzo da parte del lavoratore	Obbligatorio	**	

\*La valutazione deve essere eseguita tenendo conto dell'utilizzo dei DPI e della loro attenuazione.

\*\* La scadenza non viene menzionata nel testo di legge, pertanto si fa riferimento ad una circolare della Regione Emilia Romagna del 1993, e della possibile variazione nella fascia oltre gli 85 dBA.